



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale di Finanza

UFFICIO VI

N. 0037547

Roma, 26 APR. 2010

## IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, gli articoli 13 e 14 recanti disposizioni tese ad assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica anche attraverso l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 15 della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, che le amministrazioni pubbliche nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 14, sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere Generale dello Stato ;

Considerato che la ricognizione delle Amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio;

Considerato che già con le circolari di questa Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 19 novembre 2007 e n. 32 del 19 novembre 2008, diramate ai sensi dell'articolo 32, del decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono stati individuati gli enti e le società per i quali è previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti;

Atteso che sono esclusi dalle disposizioni di cui al predetto articolo 15, gli enti ed organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) ed in particolare, per l'anno 2010, l'elenco pubblicato nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2009;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. recante "Codice in materia di amministrazione digitale":

#### Determina

Le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT nonché gli enti e le società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, appositamente indicati nell'elenco A allegato alla presente, sono tenuti - ai fini del monitoraggio e controllo dei conti pubblici - all'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie di cui agli articoli 13 e 14 della citata legge n. 196/2009, sulla base degli schemi di bilancio di cui agli appositi allegati B e C, in relazione al tipo di contabilità adottato.

Tale obbligo ha inizio con il conto consuntivo 2009 ed il bilancio di previsione 2010.

Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009, l'infrastruttura tecnica utilizzata per l'acquisizione dei dati contabili e delle informazioni in questione è individuata in quella già esistente finalizzata all'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n.51.

Le modalità operative per l'invio telematico sono riportate nell'allegato D.

Si fa presente, inoltre, che l'elenco A concernente i soggetti destinatari della normativa in questione potrà essere aggiornato, con apposita circolare, per effetto di disposizioni giuridiche volte a modificare, estinguere o istituire enti ed amministrazioni pubbliche.

Le Istituzioni scolastiche, inserite nel citato elenco A, sono temporaneamente escluse dall'obbligo di invio telematico dei dati secondo le modalità stabilite nella presente determina, in quanto sono in corso di valutazione altre procedure per l'acquisizione dei dati contabili, attraverso l'utilizzo di altri sistemi informativi già operanti.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 196/2009, a decorrere dalla pubblicazione della presente determina non trovano più applicazioni le modalità di cui al secondo periodo del richiamato articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, stabilite con propria determina n. 29289 del 20 febbraio 2006.



Il Ragioniere Generale dello Stato

